

ALLEGATO

Convenzione con il Comune di per l'utilizzo, in orari extrascolastici, della palestra di proprietà della Provincia annessa all'Istituto scolastico per il periodo 1.08.2018 - 31.07.2020.

Art. 1

La presente convenzione stipulata fra Provincia di Reggio Emilia, concedente, e Comune di, in qualità di concessionario, e così definito nel seguito della presente convenzione, ha come oggetto l'utilizzo della palestra annessa all'Istituto scolastico, di proprietà provinciale, in orari extrascolastici per favorire nella realtà locale la pratica di attività motorie e sportive.

Resta inteso che la priorità nell'utilizzo di detto impianto è riservata all'Istituto scolastico.

Successivamente alla determinazione del calendario scolastico il concessionario potrà provvedere all'assegnazione definitiva dei turni di allenamento richiesti da Società o Gruppi sportivi.

La presente ha per oggetto, altresì, l'utilizzo di impianti sportivi comunali da parte di Istituti Scolastici di competenza provinciale in orario scolastico per lo svolgimento dell'attività curricolare di scienze motorie e sportive.

Art. 2

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 1 agosto 2018 sino al 31 luglio 2020, salvo rinnovo espresso per una sola volta, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a bilancio.

Eventuali modifiche e variazioni alla presente convenzione, concordate fra gli Enti, saranno adottate con appositi atti assunti dagli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

Per particolari esigenze sarà possibile, all'inizio di ogni stagione sportiva, concordare tra la Provincia e ciascun concessionario ulteriori precisazioni e modalità di dettaglio nel rispetto della presente convenzione.

Tali nuove modalità saranno formalizzate dai due Enti attraverso atti separati.

Art. 3

Per un efficace utilizzo della struttura spetterà al Comune stilare, entro il 31 agosto di ogni anno, il calendario provvisorio di uso extrascolastico della palestra ed entro il 31 ottobre, il calendario definitivo, sulla base delle disponibilità temporali non interferenti con gli orari di utilizzo scolastico e con validità fino al 31 luglio dell'anno successivo.

Copia del calendario dovrà essere inviato, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sua predisposizione, al Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio della Provincia e contenere, relativamente ad ogni stagione sportiva:

- l'elenco delle società fruitrici con indicazione dei turni e delle fasce orarie loro riservate;

- il nominativo, l'indirizzo e il numero telefonico del rappresentante di Società o Gruppo Sportivo che sarà responsabile, nei confronti della Provincia e del Comune per quanto di rispettiva competenza:
 - a) del corretto uso dei locali e dei beni di proprietà da parte delle persone che accederanno alle aree interne ed alle strutture della scuola;
 - b) della sicurezza dei locali e dei beni di proprietà della Provincia nelle fasce di utilizzo assegnate.

Art. 4

Il concessionario e gli assegnatari dell'utilizzo della palestra in uso extrascolastico non possono accedere agli ambienti ed alle strutture scolastiche non oggetto della concessione a garanzia della segretezza di documenti di archivio o d'ufficio.

E' fatta comunque salva la possibilità di accesso alle utenze di servizio della palestra.

Art. 5

La Provincia si riserva il diritto di utilizzo dell'impianto oggetto di concessione in occasione di specifiche iniziative e senza incidere su eventuali utilizzi per manifestazioni già programmate.

In questo caso la Provincia è tenuta a comunicare all'Ente concessionario le giornate e/o gli orari di utilizzo con congruo anticipo.

Art. 6

Sono in capo al Comune la custodia, pulizia, apertura e chiusura della palestra e degli ingressi all'area scolastica entro cui si trova la palestra, durante gli orari d'uso extrascolastico, in modo diretto oppure ricorrendo a terzi, secondo le vigenti norme di Legge o affidando tali compiti a Società o Gruppi utilizzatori.

In quest'ultimo caso le eventuali convenzioni, o accordi scritti, dovranno essere trasmessi in copia al concedente, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla loro sottoscrizione.

La Provincia è sollevata da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario ed i propri collaboratori o società e gruppi sportivi affidatari dei servizi di cui al presente articolo.

Art. 7

Gli impianti sportivi ed i relativi locali di servizio dovranno essere lasciati in perfette condizioni di pulizia a seguito dell'utilizzo extrascolastico. Al fine del continuo mantenimento delle condizioni di pulizia dei locali, il concessionario e l'Istituto scolastico dovranno accordarsi direttamente sulle modalità organizzative.

Art. 8

Il personale di custodia impiegato dal concessionario durante l'uso delle strutture, è responsabile dell'osservanza di quanto contenuto nella presente convenzione anche per quanto attiene al successivo art. 13.

Solo il personale di custodia dovrà essere dotato delle chiavi di accesso all'impianto. In presenza di danni rilevati prima, durante o dopo l'utilizzo dei

locali, in orari extrascolastici, solo il personale di custodia dovrà stilare apposito verbale dell'accaduto e trasmetterlo tempestivamente ai competenti uffici del Comune e della Provincia.

Art. 9

Per i danni arrecati agli impianti da parte degli assegnatari designati dal concessionario, questi risponderà direttamente alla Provincia e dovrà pagare gli oneri per gli interventi di ripristino che saranno eseguiti d'intesa con il Servizio competente in materia di manutenzione del Patrimonio della Provincia. In tali casi, il Comune può valutare di revocare l'affidamento della gestione alle Società o Gruppi Sportivi, prevedendolo in apposita clausola negli atti di concessione d'uso.

Allo stesso modo, la Provincia dovrà farsi carico dei danni arrecati dagli Istituti Scolastici agli impianti sportivi di proprietà comunale.

Art. 10

Annualmente, entro il mese di giugno, il Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio della Provincia provvederà a comunicare al Comune concessionario i costi annuali delle utenze relative all'anno precedente, imputabili pro-quota alle ore di effettivo utilizzo in orario extra-scolastico degli impianti sportivi concessionati, calcolate sulla base del calendario di utilizzo di cui all'art. 3.

Il versamento degli oneri economici, da parte del concessionario alla Provincia, validati dallo stesso sulla base dei propri registri di presenza, dovrà avvenire entro due mesi dal ricevimento del consuntivo dei costi annuali delle utenze.

Art. 11

L'utilizzo da parte di Istituti scolastici di competenza provinciale di impianti sportivi di proprietà comunale, dovrà essere concordato prima dell'inizio di ogni anno scolastico dagli Istituti interessati con il Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio della Provincia sulla base del fabbisogno quantificato dal "Piano Utilizzo Palestre" e autorizzato dal Comune e non potrà, di norma, superare il monte ore che in quella sede verrà stabilito. Inoltre, il Comune interessato, entro il mese di giugno, dovrà fornire il quadro dei costi annuali sostenuti per le utenze relative all'anno precedente, imputabili pro-quota alle ore di effettivo utilizzo concordato ad inizio di ogni anno scolastico. Il Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio della Provincia provvederà, entro due mesi dal ricevimento del consuntivo degli oneri di gestione, al versamento al Comune degli oneri stessi.

Il conteggio dei costi annuali delle utenze imputabili pro-quota alle ore di effettivo utilizzo, dovrà essere effettuato con riferimento all'anno solare.

Tutte le richieste di utilizzo di impianti sportivi comunali individuati come sopra per l'utilizzo scolastico e che non rientrino nel monte ore concordato ad inizio anno scolastico, dovranno essere concordate dagli istituti interessati con il Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio della Provincia e autorizzate dal Comune e i relativi costi saranno calcolati con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.

Al di fuori del monte ore concordato prima di inizio anno scolastico, possono essere previsti anche utilizzi occasionali di impianti sportivi di proprietà comunale diversi dalle palestre (ad es. campi da calcio, pista di atletica leggera, piscina, campi da tennis ecc). L'uso sarà di volta in volta concordato con il competente ufficio comunale con richiesta scritta corredata di autorizzazione della Provincia. Il corrispettivo dell'utilizzo dovrà essere erogato dalla Provincia al Comune sulla base delle tariffe orarie di utilizzo degli impianti sportivi comunali che saranno comunicate alla Provincia stessa entro il 31 agosto di ogni anno.

Le entrate derivanti dall'applicazione di tariffe orarie per l'utilizzo extrascolastico saranno introitate dal concessionario sulla base del tariffario determinato annualmente dal Comune.

Art. 12

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi di proprietà provinciale, finalizzati a mantenere in efficienza gli stessi per l'attività scolastica, sono a carico della Provincia e verranno effettuati dal Servizio competente in materia di manutenzione del Patrimonio della Provincia.

Il concessionario potrà, inoltre, eseguire opere o interventi sia rivolti al buon stato di conservazione degli impianti, sia conseguenti a sopraggiunte esigenze, previa autorizzazione scritta del Servizio competente in materia di manutenzione del Patrimonio della Provincia, definizione degli oneri sostenuti e loro imputazione. I lavori dovranno svolgersi sotto la direzione e sorveglianza dello stesso servizio provinciale.

Art. 13

La Provincia è sollevata da ogni responsabilità patrimoniale e civile nei confronti di terzi riconducibile all'utilizzo extrascolastico della palestra.

Il concessionario dovrà provvedere alla copertura assicurativa relativa allo svolgimento di attività sportive che prevedano l'utilizzo delle strutture e degli impianti all'interno delle aree di proprietà provinciale, in giorni ed orari extrascolastici.

Il concessionario è sollevato da ogni responsabilità patrimoniale e civile nei confronti di terzi per l'utilizzo scolastico degli impianti di sua proprietà.

Art. 14

Il concedente, attraverso i propri uffici competenti, si riserva nei modi e nei tempi che riterrà opportuni, di effettuare controlli utili alla verifica dell'applicazione della presente convenzione e delle condizioni delle strutture.

Art. 15

Nei locali della palestra e negli spogliatoi è severamente vietato fumare così come è vietato accedere al terreno di gioco con calzature non idonee allo scopo.

E' consentita la pratica del gioco del calcetto solo ed esclusivamente se attuata con materiali idonei a non arrecare danni alle strutture ed agli impianti della palestra.

Sarà inoltre interdetto l'accesso di mezzi privati all'interno dell'area scolastica, qualora recintata e dotata di appositi parcheggi esterni, fatta eccezione per i mezzi di soccorso; in tal caso il transito nell'area di pertinenza scolastica è consentito solo ai pedoni.

Art. 16

Il numero di persone a cui è consentito l'accesso negli spazi riservati non potrà superare il limite massimo fissato dal certificato di agibilità, fatta salva la possibilità di deroga per eventi occasionali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il Comune e le Società sportive, per le fasce di loro utilizzo, dovranno attuare quanto disposto all'Art. 19, D.M. 18.3.1996: "Gestione della sicurezza".

Art. 17

La predisposizione di strutture ed impianti permanenti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi e strisce luminose, ecc.) è subordinata all'autorizzazione della Provincia.

Il concessionario, o chi per esso, è tenuto a provvedere, in proprio, a tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Art. 18

Il concessionario dovrà affiggere all'interno dei locali avvisi scritti in ordine alle norme comportamentali innanzi richiamate.

Art. 19

La mancata osservanza di una o più condizioni previste dalla presente convenzione potrà essere causa di revoca della concessione d'uso degli impianti o a temporanea sospensione.

Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza del termine comunicando la decisione con preavviso di tre mesi e mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 20

Per eventuali iniziative di carattere extrasportivo, da effettuarsi all'interno della palestra oggetto della presente convenzione, il concessionario dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione alla Provincia la quale si riserva di concederne l'utilizzo a proprio insindacabile giudizio.

p. la Provincia di Reggio Emilia
La Dirigente *ad interim* del Servizio
Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio

p. il Comune di